

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 592-A

Relazione orale
Relatore RAVASIO

TESTO DEGLI EMENDAMENTI PROPOSTI DALLA 6^a COMMISSIONE PERMANENTE (FINANZE E TESORO)

Comunicato alla Presidenza il 12 ottobre 1992

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 9 settembre 1992, n. 372, recante disposizioni urgenti concernenti modificazioni al trattamento tributario di taluni redditi di capitale, semplificazione di adempimenti procedurali e misure per favorire l'accesso degli investitori al mercato di borsa tramite le gestioni patrimoniali

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

e dal Ministro delle finanze

di concerto col Ministro del bilancio e della programmazione economica

e col Ministro del tesoro

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 SETTEMBRE 1992

INDICE

Parere della 1ª Commissione permanente	Pag.	3
Pareri della 5ª Commissione permanente	»	4
Emendamenti proposti dalla Commissione:		
- al testo del decreto-legge	»	5
- al disegno di legge di conversione	»	6
Disegno di legge	»	7
Testo del decreto-legge	»	8

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

**(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)**

(Estensore: RIVIERA)

23 settembre 1992

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

Si avanzano comunque perplessità sull'articolo 2, comma 2, del decreto-legge, che dà corso ad una norma che colpisce con effetto retroattivo redditi finora esenti da tassazione.

PARERI DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

sul disegno di legge

(Estensore: CREUSO)

23 settembre 1992

La Commissione, esaminato il disegno di legge, dichiara il proprio nulla osta per quanto di competenza.

su emendamenti

(Estensore: PAVAN)

29 settembre 1992

La Commissione, esaminati gli emendamenti, per quanto di propria competenza dichiara di non avere nulla da osservare, ad eccezione dei seguenti: 2.0, 2.1, 4.0, 7.1 e 1.0.0.2, su cui il parere è contrario per assenza della copertura finanziaria o della quantificazione dei propri effetti, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

7 ottobre 1992

La Commissione, esaminati gli emendamenti trasmessi - riservandosi di esprimere il parere sugli emendamenti 2.3 e 7.8 - dichiara il proprio nulla osta, ad eccezione degli emendamenti 2.2, 2.4, 2.5, 3.2, 7.10 e 7.9, su cui il parere è contrario per assenza della copertura prevista dall'articolo 81 della Costituzione.

EMENDAMENTI PROPOSTI DALLA COMMISSIONE

AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Art. 2.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli interessi o altri proventi esenti derivanti da obbligazioni sottoscritte, acquistate o ricevute in usufrutto o pegno, o da cedole acquistate, separatamente, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

2.3**Art. 3.**

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

3.0

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 1986, n. 759, le parole: "e applicata a titolo di imposta anche nei confronti degli enti non commerciali" sono soppresse».

3.1**Art. 4.**

Al comma 1, capoverso 3, sopprimere le parole: «delle persone giuridiche».

4.2**Art. 7.**

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7. - 1. L'imposta sostitutiva di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni,

dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, non è dovuta per le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di valori mobiliari quotati nei mercati regolamentati italiani a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dall'articolo 18 della legge 29 dicembre 1990, n. 408.

2. Per le plusvalenze di cui all'articolo 81, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, continua ad applicarsi la disciplina recata dal citato decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102».

7.8

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis. - 1. Agli acquirenti dei valori mobiliari ceduti da una società di intermediazione mobiliare, ovvero da un'azienda o istituto di credito, abilitati ai sensi della legge 2 gennaio 1991, n. 1, in nome e per conto dei titolari di quote, dopo che la società emittente ha deliberato l'entità del dividendo non spetta, su tale dividendo, il credito d'imposta di cui all'articolo 14 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. La stessa disposizione si applica ai titoli ceduti dai fondi di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 77».

7.0.3 (già 7.7)

AL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

Dopo l'articolo 1, aggiungere i seguenti:

«Art. 1-bis. - 1. Il termine del 31 dicembre 1992, previsto dall'articolo 18 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, per l'emanazione dei decreti legislativi concernenti il riordino del trattamento tributario dei redditi di capitale è prorogato al 30 settembre 1993».

1.0.0.3

«1-ter. - 1. L'articolo 17, comma 4, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, si interpreta nel senso che le società fiduciarie iscritte alla sezione speciale dell'albo prevista dal comma 2 del medesimo articolo possono esercitare soltanto l'attività di cui al comma 1 dello stesso articolo».

1.0.0.4

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 9 settembre 1992, n. 372, recante disposizioni urgenti concernenti modificazioni al trattamento tributario di taluni redditi di capitale, semplificazione di adempimenti procedurali e misure per favorire l'accesso degli investitori al mercato di borsa tramite le gestioni patrimoniali.

Decreto-legge 9 settembre 1992, n. 372, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 10 settembre 1992.

Disposizioni urgenti concernenti modificazioni al trattamento tributario di taluni redditi di capitale, semplificazione di adempimenti procedurali e misure per favorire l'accesso degli investitori al mercato di borsa tramite le gestioni patrimoniali

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni concernenti modificazioni del trattamento tributario di taluni redditi di capitale, semplificazione di adempimenti procedurali e misure per favorire l'accesso degli investitori al mercato di borsa tramite le gestioni patrimoniali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 settembre 1992;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Agli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e di quelli con regime fiscale equiparato, emessi all'estero a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, non si applica l'esenzione dalle imposte sui redditi se conseguiti da soggetti residenti anche mediante cessione dei titoli.

Articolo 2.

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 75 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto il seguente comma:

«5-bis. Qualora nell'esercizio siano stati conseguiti gli interessi e i proventi di cui al comma 3 dell'articolo 63 che eccedono l'ammontare degli interessi passivi, fino a concorrenza di tale eccedenza non sono

deducibili le spese e gli altri componenti negativi di cui alla seconda parte del precedente comma e, ai fini del rapporto previsto dal predetto articolo 63, non si tiene conto di un ammontare corrispondente a quello non ammesso in deduzione.».

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dall'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto per i proventi maturati a partire dalla stessa data.

Articolo 3.

1. All'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonchè su quelli derivanti dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e su quelli con regime fiscale equiparato, emessi all'estero.»;

b) il terzo comma è sostituito dal seguente: «Se gli interessi, premi ed altri frutti di cui ai precedenti commi sono dovuti da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, la ritenuta deve essere operata, con obbligo di rivalsa, con l'aliquota del 12,50 per cento sui redditi di cui al primo comma, e con l'aliquota del 30 per cento sui redditi di cui al secondo comma. Tra gli interessi, premi ed altri frutti va compresa anche la differenza tra la somma corrisposta ai possessori dei titoli alla scadenza e il prezzo di emissione. La ritenuta deve essere operata dai soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23 che intervengono nella riscossione degli interessi, premi, ed altri frutti nei confronti di soggetti residenti. Quando i soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23 acquistano da soggetti residenti diversi da quelli che subiscono la ritenuta alla fonte a titolo di acconto obbligazioni e titoli simili emessi da soggetti non residenti, la ritenuta deve essere operata sugli interessi, premi ed altri frutti riconosciuti nel corrispettivo di acquisto sia in modo esplicito che implicito e di ciò deve contestualmente essere rilasciata apposita certificazione all'interessato. Il venditore del titolo deve rendere noti all'acquirente gli interessi, premi ed altri frutti maturati e documentare la parte degli stessi assoggettata a ritenuta durante il periodo di godimento della cedola in corso di maturazione; analoga documentazione dovrà essere fornita al soggetto residente che interviene nella riscossione degli interessi, premi ed altri frutti. La ritenuta non deve essere operata quando il beneficiario documenta, mediante atto notorio o certificazione di esso sostitutiva, la sua qualità di soggetto non residente e il relativo periodo di possesso dei titoli. Le disposizioni del presente comma si applicano anche agli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e di quelli con regime fiscale equiparato, emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992.»;

c) al quarto comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e degli altri titoli

di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e di quelli con regime fiscale equiparato, emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992, la ritenuta è applicata a titolo di imposta anche nei confronti degli enti non commerciali.».

2. Al comma 1 dell'articolo 8 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tra i redditi di capitale di fonte estera sono ricompresi anche gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e di quelli con regime fiscale equiparato, emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992, nonché gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni medesime e di quelle emesse da non residenti che vengono riconosciuti, sia in modo esplicito che implicito, nel corrispettivo di acquisto dei titoli stessi da soggetti non residenti.».

Articolo 4.

1. Nell'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, introdotto dall'articolo 13 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 83, i commi 3 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

«3. La ritenuta prevista dal comma 1 si applica a titolo di imposta nei confronti delle persone fisiche e dei soggetti di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non esercenti attività di impresa, nonché degli enti non commerciali; nei confronti degli altri soggetti si applica a titolo di acconto dell'imposta sui redditi delle persone giuridiche.

5. Nel caso in cui le quote o azioni di cui al comma 1 sono collocate all'estero, o comunque i relativi proventi sono conseguiti all'estero senza l'applicazione della ritenuta, detti proventi concorrono a formare il reddito imponibile; sono assoggettati a tassazione separata con aliquota del 12,50 per cento se conseguiti da persone fisiche o da soggetti di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non esercenti attività di impresa, nonché da enti non commerciali. Il contribuente ha facoltà di non avvalersi della tassazione separata e in tal caso compete il credito di imposta per i redditi prodotti all'estero.».

Articolo 5.

1. Ferme restando le procedure stabilite dall'articolo 2 del decreto-legge 5 dicembre 1991, n. 386, convertito dalla legge 29 gennaio 1992, n. 35, gli uffici tecnici erariali determinano in via provvisoria il valore attuale dei beni da conferire ai sensi dei commi 1, 2 e 4 dello stesso articolo, ai fini della corresponsione delle anticipazioni.

Articolo 6.

1. Gli inviti e le richieste di cui agli articoli 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1980, n. 787, possono essere altresì effettuati, per conto dell'ufficio delle imposte o centro di servizio competente dal sistema informativo del Ministero delle finanze e notificati mediante raccomandata con avviso di ricevimento. La notifica si dà per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal destinatario ovvero da persona di famiglia o addetta alla casa, ovvero nel caso in cui il destinatario sia diverso dalla persona fisica, dal rappresentante o da persona addetta alla sede.

Articolo 7.

1. I soggetti che abbiano conferito ad una società di intermediazione mobiliare ovvero ad una azienda o istituto di credito, abilitati ai sensi della legge 2 gennaio 1991, n. 1, l'incarico di gestire un patrimonio, non relativo all'impresa, mediante operazioni aventi ad oggetto valori mobiliari non sono assoggettati, con riferimento ai redditi di cui al comma 2, all'imposta sul reddito delle persone fisiche, all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, all'imposta sostitutiva di cui al decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, nonché all'imposta locale sui redditi.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai soli redditi prodotti dalla parte del patrimonio gestito, di cui dovrà essere tenuta separata evidenza contabile, composta dei seguenti cespiti:

- a) valori mobiliari quotati nei mercati regolamentati italiani ed esteri;
- b) titoli di Stato, o emessi da organismi internazionali, in lire o in valuta;
- c) conti correnti, depositi, certificati di deposito;
- d) quote di organismi di investimento collettivo;
- e) prodotti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 2 gennaio 1991, n. 1;
- f) titoli di nuova emissione per cui sia stata presentata istanza di ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati.

3. L'intermediario preleva un ammontare pari allo 0,05 per cento del valore netto della parte del patrimonio in gestione composta da titoli di Stato, o titoli emessi da organismi internazionali, conti correnti e depositi, titoli obbligazionari, ad eccezione delle obbligazioni convertibili.

4. Sulla componente dell'attivo rappresentata da azioni ed obbligazioni convertibili in azioni di società costituite in Italia ed aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività industriali, il prelievo è effettuato in ragione di una aliquota dello 0,10 per cento.

5. L'intermediario opera, altresì, sull'ammontare netto della rimanente parte dell'attivo, un prelievo per un ammontare pari allo 0,25 per cento.

6. L'ammontare imponibile per ciascuna delle categorie di cespiti indicate nei commi 3, 4 e 5 e calcolato sulla base della media giornaliera per il periodo di detenzione. I valori giornalieri assunti a base per il calcolo della media sono determinati in conformità ai criteri di valorizzazione previsti, per i rendiconti delle gestioni patrimoniali, dal regolamento approvato con deliberazione 2 luglio 1991, n. 5386, della Commissione nazionale per le società e la borsa.

7. L'ammontare dei prelievi effettuati dall'intermediario deve essere versato dallo stesso alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato entro il 31 gennaio di ciascun anno a titolo di imposta sostitutiva.

8. Le ritenute operate sui redditi di capitale percepiti dall'intermediario in nome e per conto del contribuente sono a titolo di imposta.

9. Il contribuente può optare per il regime sostitutivo di cui al presente articolo mediante dichiarazione sottoscritta rilasciata all'intermediario all'atto della stipula del contratto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), della legge 2 gennaio 1991, n. 1; per i contratti già stipulati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonchè per la modificazione del regime inizialmente prescelto, il contribuente dovrà presentare identica dichiarazione sottoscritta entro il 31 dicembre a valere dal periodo di imposta successivo.

10. Entro lo stesso termine previsto dal comma 7, l'intermediario presenta la dichiarazione relativa a ciascuno dei prelievi ivi previsti su apposito modulo conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, allegandovi, oltre alla copia della distinta o al bollettino di versamento dell'imposta sostitutiva, anche la documentazione da cui risulta la composizione del patrimonio in gestione. Le modalità di effettuazione dei versamenti e la presentazione della dichiarazione prevista nel presente comma sono disciplinate dalle disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e n. 602, nonchè da quelle di cui al decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516.

Articolo 8.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Madrid, Ambasciata d'Italia, addì 9 settembre 1992.

SCÀLFARO

AMATO - GORIA - REVIGLIO - BARUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTELLI